



ASSOCIAZIONE INSIEME PER WAMBA ONLUS

Via Miranese 452

30174 CHIRIGNAGO-VENEZIA

Codice Fiscale 90139650270

E-Mail : segreteria@insiemeperwamba.org

www.insiemeperwamba.org

Verbale di Assemblea Straordinaria

31 marzo 2023

L'anno 2023, il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 17:00, presso la sala Bottacin (Parrocchia San Giorgio) via Miranese 452, Chirignago – Venezia, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Insieme per Wamba Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo statuto ODV

2. Comunicazioni varie

La Presidenza dell'Assemblea viene assunta dal sig. Paolo Sambo, Presidente dell'Associazione, il quale chiama alla funzione di Segretario il sig. Stefano Antoniutti.

Il Presidente,

- verificata la regolare convocazione dell'assemblea secondo le norme statutarie (mediante affissione della convocazione presso la sede e a mezzo di comunicazione inviata via email a tutti i soci),
- rilevato che risultano presenti 29 iscritti (di cui 8 per delega, v. gli allegati Foglio con le firme e Deleghe) su 53 soci dell'Associazione, e quindi la maggioranza dei soci è presente,

dichiara, ai sensi del vigente Statuto, che l'Assemblea è regolarmente costituita e idonea a deliberare su quanto posto dall'ordine del giorno.

Il Presidente Paolo Sambo si felicita con i presenti per l'opportunità di poter finalmente svolgere l'Assemblea in presenza con i soci dopo la parentesi del COVID, ed apre la seduta invertendo l'ordine del giorno.

2. Comunicazioni Varie

Il Presidente, per illustrare la situazione delle varie comunità interessate dai progetti dell'Associazione, proietta e commenta alcune foto recentemente ricevute dal Kenia riguardanti le iniziative sostenute dall'Associazione stessa.

In particolare:

- foto provenienti da Wamba, mostrano la distribuzione di cibo, le attività delle scuole (dall'asilo alle secondarie superiori), il lavoro delle due sarte, le attività svolte in Parrocchia. Notizia giunta da pochi giorni è l'arrivo della pioggia, tanto attesa dopo lunghi anni di siccità. Nelle foto si notano dei capi di bestiame, comprati dal nuovo parroco per l'autosostentamento della comunità; si prospetta anche la costruzione di una piccola serra col medesimo scopo (vedi seguito);

AS

- foto provenienti da Embu, dove opera Suor Alice: la situazione è regolare anche se in questi mesi si è fatta più difficile, sia per l'aumento dei costi degli alimenti, sia per l'applicazione di nuove regole sui docenti delle scuole, decise dal Governo keniano, che obbliga i docenti al possesso di una laurea (Suor Alice stessa sta seguendo corsi universitari). Questa è una politica di sicura qualità ma che impone costi superiori. Il Presidente informa che ha incontrato recentemente a Roma Suor Alice in quanto è venuta in Italia in occasione del Capitolo Generale del suo Ordine religioso.
- foto provenienti da Padre Boniface di Gikondi, dove l'Associazione sostiene tre studentesse delle superiori (una si è diplomata quest'anno, mentre altre due prossimamente).

In generale, in Kenia la situazione sanitaria correlata all'epidemia di COVID 2019 viene riportata come soddisfacente.

Si procede quindi con il primo punto all'Ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo statuto ODV

Il Presidente comunica che l'applicazione del nuovo Codice del Terzo Settore (DL 3 luglio 2017 n.117), dopo vari rinvii è in via di completamento, e per questa ragione risultano necessarie tutta una serie di modifiche statutarie ed operative per l'Associazione finalizzate all'iscrizione della stessa al Registro Unico Nazione del Terzo Settore.

Illustra, con l'aiuto di tabelle e slides, le principali modifiche recepite nel nuovo statuto.

Lo stesso è stato redatto con la consulenza della dr.ssa Giovanna Chinellato, esperta del settore, e già approvato dal Consiglio Direttivo nella sua ultima riunione del 7 febbraio 2023.

In particolare, fra le novità sottolinea:

- verrà modificata la denominazione dell'Associazione da "Insieme per Wamba Onlus" a "Insieme per Wamba Organizzazione Di Volontariato - OdV";
- le ODV assumono la forma giuridica dell'Associazione (riconosciuta o non riconosciuta) e devono essere composte da non meno di 7 persone fisiche o 3 Organizzazioni di Volontariato;
- se approvato il nuovo statuto permetterà l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- novità importante, la detrazione fiscale sarà del 35% per i donatori a fronte di una donazione "tracciata" (bonifico bancario, prossimamente anche pagamento elettronico tramite POS);
- l'entità del bilancio dell'Associazione permetterà comunque di gestire la contabilità in modo "semplificato", allo scopo si sta acquisendo un software di gestione che permetterà di agevolare notevolmente le attività dovute, comprese la gestione del Registro Soci, Reg. Volontari etc;
- potrà essere necessario (come deciso in Consiglio Direttivo il 7/2/23) rivolgersi ad un professionista per espletare al meglio gli adempimenti fiscali e curare l'iscrizione al RUNTS.

Il Presidente chiede all'Assemblea, inoltre, autorizzazione a procedere, previa approvazione del solo Consiglio direttivo, ad eventuali modifiche Statutarie obbligatorie eventualmente richieste in sede di iscrizione al RUNTS dagli Uffici competenti.

A conclusione dell'esposizione da parte del Presidente e dopo una breve discussione con chiarimenti su alcuni dei punti portati dalla nuova Tesoriera dell'Associazione, sig.ra Roberta Barbacane, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime

delibera

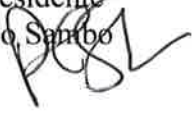
di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e di autorizzare il Presidente a effettuare eventuali modifiche statutarie obbligatorie richieste in sede di iscrizione dal RUNTS con il solo previo consenso del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea Straordinaria alle ore 18 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Paolo Samba



Il Segretario
Stefano Antoniutti



Reg. n. **19 APR. 2003**
Euro **55.000**
Conformi al Min. F. 20

Ufficio Territoriale di Venezia 2
At N. **1041** serie 3 A PRIVATI



IL FUNZIONARIO (*)
Basella Antonluca

(*) Firma, su delega, del Direttore Provinciale, Eugenio Amilcare





1342

1342

1342

1342

1342

1342



ASSOCIAZIONE

“INSIEME PER WAMBA ODV”

ENTE DEL TERZO SETTORE

ASSOCIAZIONE “INSIEME PER WAMBA ODV” – con sede in Via Miranese 452 30174 CHIRIGNAGO-VENEZIA
Codice Fiscale 90139650270

www.insiemeperwamba.org

e-mail: segreteria@insiemeperwamba.org

Pec: insiemeperwamba@servicepec.it

AS PS

ASSOCIAZIONE "INSIEME PER WAMBA ODV"

STATUTO

Art. 1 (denominazione)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Dlgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato <<Associazione Insieme per Wamba Organizzazione di Volontariato>>, in sigla <<Associazione Insieme per Wamba ODV>>, che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione potrà aggiungere l'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" e dismettere l'utilizzo dell'acronimo Onlus.

Il termine "Insieme" vuole indicare l'impegno che ha unito in particolare le Parrocchie di San Marco e San Giuseppe di Mestre e quella di San Giorgio di Chirignago per la popolazione di Wamba e territori limitrofi all'inizio dell'attività associativa.

Art. 2 (sede)

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Venezia.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 (Statuto, efficacia e interpretazioni)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo Statuto è interpretato secondo le regole delle interpretazioni dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice civile.

Art. 4 (finalità e attività di interesse generale)

L'Associazione si rivolge alle popolazioni bisognose del territorio di Wamba e limitrofi (Africa - Kenya) ed agisce nel pieno rispetto dell'autonomia culturale e politica delle popolazioni locali, mettendo a disposizione le proprie energie culturali, materiali ed economiche a sostegno di dette popolazioni e comunità che si trovano in una reale situazione di bisogno.

Le attività di interesse generale che l'Associazione si propone di svolgere per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono le seguenti:

"beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u) art.5 D.lgs. 117/2017).

L'Associazione persegue l'attività di cui sopra mediante la realizzazione delle seguenti azioni riportate a titolo esemplificativo:

- promozione e organizzazione, senza scopo di lucro, di iniziative volte alla *raccolta fondi* da utilizzare per finanziare la propria attività di interesse generale;
- promozione dell'Associazione e delle sue attività anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
- sostegno di progetti e microprogetti in favore delle comunità e di singoli individui sul territorio del Kenya;
- messa a disposizione di comunità e di singoli individui in situazione di bisogno, di associati, di volontari occasionali, di aiuti alimentari, tecnologici ed economici;
- assistenza, anche economica, nei limiti delle possibilità dell'Associazione, alle singole comunità che intendono affrontare programmi di educazione e sostegno dei bambini bisognosi anche mediante l'adozione a distanza;
- sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai problemi del sottosviluppo del territorio del Kenya anche attraverso la divulgazione di materiale editoriale (libri, riviste, volantini), mostre, ecc.;
- studi, progettazioni e realizzazioni di opere di sviluppo di moderato impegno economico in cooperazione con le comunità che ne esprimano la necessità;
- organizzazione del lavoro di volontari occasionali nel territorio del Kenya;
- collaborazione con il Catholic Hospital di Wamba e con tutte le realtà della Missione Cattolica di Wamba.

Tutte queste attività verranno erogate tramite l'apporto prevalente delle prestazioni volontarie fornite dai propri associati che collaboreranno in base a capacità ed attitudini personali, nonché in base alle proprie disponibilità economiche.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute conformemente a quanto previsto dall'art.33 comma 2 e 3 e dall'art. 84 comma 1 del D. Lgs.117/2017.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare anche con enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali, aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

Art. 5 (attività diverse e di raccolta fondi)

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Regolamento di cui al Decreto n. 107 emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19.5.2021 (G.U. serie generale n. 177 del 26.7.2021) e successive modifiche ed integrazioni. La loro individuazione è delegata al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 (ammissione soci)

Sono soci dell'Associazione tutte *le persone fisiche* che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Chiunque intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta o verbale ad un membro del Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, secondo criteri non discriminatori. La deliberazione è *comunicata* all'interessato ed *annotata* nel registro degli associati. In caso di *rigetto della domanda*, il Presidente comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ordinaria in occasione della successiva convocazione.

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere mai inferiore al numero minimo di 7 (sette) come previsto dall'art. 32 comma 1 Dlgs 117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione a socio è a *tempo indeterminato* ed ha quindi carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 7 (diritti e doveri dei soci)

I soci dell'Associazione hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di volontariato prestata, così come previsto dall'art. 17 comma 3 Dlgs 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico/ finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati e purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- di consultare i libri sociali con le modalità previste all'art. 22 del presente Statuto;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Il versamento della quota non crea altri diritti. I *diritti di partecipazione* all'Associazione non sono trasferibili.

I soci dell'Associazione hanno il *dovere* di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo le modalità stabilite all'art. 9 del presente Statuto.

Art. 8 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e avranno effetto immediato.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

I soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale e per le quote aggiuntive per un periodo superiore a sei mesi decorrenti dai termini stabiliti nell'art. 9 del presente Statuto, perderanno la qualifica di socio automaticamente senza necessità di delibera da parte del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata o PEC, e dovranno essere motivate, ad eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale. L'associato potrà, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione chiedendo la convocazione, entro 40 (quaranta) giorni, dell'Assemblea per discutere di tale provvedimento.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 (quaranta) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che ha ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

A titolo non esaustivo si individuano alcune fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla qualifica di socio: coloro che si siano appropriati indebitamente di risorse dell'organizzazione, che abbiano diffamato il buon nome dell'organizzazione, che abbiano problemi legali o di altra natura che possano risultare in contrasto con i valori dell'organizzazione.

Art. 9 (modalità di pagamento delle quote sociali)

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente una quota di versamento da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione di nuove persone e una quota associativa annuale di iscrizione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli Associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

Le liberalità fatte dagli associati possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale. Tutte le somme versate sono comunque a fondo perduto.

I versamenti non sono rivalutabili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte dell'associato, di recesso o di esclusione dello stesso dall'Associazione.

La quota associativa annuale deve essere pagata entro sei mesi dall'inizio dell'anno solare.

AS PS

Art. 10 (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- Il Consiglio Direttivo,
- l'Organo di controllo (organo eventuale),
- l'Organo di revisione (organo eventuale).

Ai componenti degli organi sociali non può essere erogato alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo o dell'organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice civile.

Art. 11 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dai soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può essere pubblicata nel sito istituzionale, a mezzo lettera semplice, affissione nella sede sociale, e-mail, sms, o qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta consegna.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o altro socio appositamente eletto in sede Assembleare. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone o quelli che per espressa indicazione del Presidente si ritiene opportuno siano a scrutinio segreto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È possibile che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e di revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di contestazione del provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dall'art.8 del presente Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 13 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

La validità della costituzione delle assemblee è accertata da chi le presiede.

Ogni Assemblea è aperta alla partecipazione dei sostenitori dell'Associazione che possono intervenire, senza diritto di voto.

Art 14 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto, con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione di almeno il 10% degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli Associati aventi diritto di voto.

Art. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di nove membri eletti dall'Assemblea tra gli associati sempre in numero dispari, per la durata di anni quattro e sono rieleggibili.

Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando

AS RS

sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione Assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Responsabile della promozione.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo

Gli amministratori entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel RUNTS a norma dell'art. 26 comma 6 D. Lgs. 117/2017.

Art. 16 (Il Presidente e il VicePresidente)

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente in particolare:

- a) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare: aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente dell'organo stesso.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio, con la possibilità di avvalersi del supporto di altri membri del Consiglio Direttivo o, qualora lo ritenga opportuno, di altra persona di fiducia, esperta e informata.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Articolo 17 – (Il Segretario ed il Tesoriere)

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 18 (Organo di controllo)

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere anche monocratico e formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se previsto dai requisiti dimensionali, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari non occasionali, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente o in ambiente cloud, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 21 (Patrimonio e Risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione - utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - è costituito da:

- quote associative;
- eventuali contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali, da Enti pubblici o privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

AS PS

- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito o per un prezzo simbolico a fini di sovvenzione (art. 84 D. Lgs. 117/2017);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale definite all'art. 4 del presente Statuto.

Art. 24 (Bilancio ed esercizio sociale)

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

I documenti di Bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e, successivamente, depositato al RUNTS entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa. Inoltre, provvede a predisporre e allegare ai documenti di bilancio apposito rendiconto specifico e relazione illustrativa nel caso in cui vengano effettuate attività di raccolta fondi occasionali (ex art. 7 D. Lgs. 117/2017).

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero superiori ad Euro 100.000 (centomila) annui il Consiglio Direttivo deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 25 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 (Volontari)

Il volontario è una persona che per libera scelta svolge attività nei confronti della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione. Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare le tipologie di spese e di attività di volontariato che potranno essere rimborsate. I limiti per il rimborso forfetario sono stabiliti dal comma 4 dell'art. 17 del D. lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari non occasionali verranno iscritti in un apposito registro.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. lgs. 117/2017.

Art. 27 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui agli artt. 55 e 56 comma 1 del D. lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 28 (Personale retribuito)

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Il numero di lavoratori dipendenti impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 29 (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 30 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 14 (Assemblea Straordinaria).

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;

Al RS

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. disp. att. c.c.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore stabilito dal Consiglio Direttivo o in alternativa alla Fondazione Italia sociale.

Art. 31 (Arbitrato)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia.

Art. 32 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. In particolare, si farà riferimento al D. Lgs. 117/2017.

Art. 33 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività piena del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3 1041 19/04/2023

0,00 **T6G23L001041000QH**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T6G